



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 52 DEL 9 agosto 2010

OGGETTO: Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2010.

IL DIRIGENTE REGIONALE

DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto in particolare l'articolo 120 quater e l'allegato XV bis, sezione A, punto 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 16 novembre 2007 del Consiglio che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 120 bis;

Visto l'allegato XV bis, sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1234/2007 che prevede che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale deve aver luogo in conformità alle pratiche enologiche di cui alla sezione B, prevedendo altresì che per la zona viticola C detto aumento non può superare il limite di 1,5 % vol.;

Visto quanto stabilito nel medesimo allegato XV bis, alla sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti la pratica enologica dell'arricchimento;

Vista l'appendice all'allegato XI ter, che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli allegati XI ter e XV bis;

Visto il punto 6 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade il Veneto, e zona C1, che interessa invece la provincia

di Belluno, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,00% vol. e i 12,50% vol.;

Vista la deroga prevista al punto 7 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

Visto l'allegato XI ter del regolamento (CE) 1234/2007, relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, che stabilisce che il "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., mentre a titolo di deroga il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare il 15% vol. per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visti gli articoli 121 del succitato regolamento (CE) n. 491/2009 e del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l'allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009 che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

Viste le disposizioni previste dall'articolo 103 sexvicies riguardo alla concessione del sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato e rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all'allegato Xv bis;

Visti altresì quanto stabilito dagli articoli da 32 a 35 del regolamento (CE) n. 555/2008 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 606/2009, riguardo all'eventuale concessione dell'aiuto all'impiego di mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante "disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

Visto in particolare l'articolo 9, comma 2, della citata legge 82/2006, che dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto l'ex DM 30 luglio 2003 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione dell'ex regolamento CE 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il DM 4 agosto 2006 concernente disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto 8 agosto 2008 che reca disposizioni nazionali di attuazione delle misure di sostegno di cui al reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della

Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Preso atto che per la campagna 2010/2011 può essere corrisposto un aiuto fino ad un massimo del 1% vol.;

Visto il Decreto della Direzione produzioni agroalimentari n. 51 del 9 agosto 2010 che determina il periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2010 e prevede l'inizio di tali pratiche a partire dal giorno 16 agosto 2010;

Sentiti gli enti ed organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola regionale;

Tenuto conto dell'evoluzione delle diverse fasi fenologiche delle principali varietà di viti coltivate in Veneto, rilevate da vari enti ed organismi di settore;

Tenuto conto altresì dell'evolversi della maturazione dell'uva con riferimento al "quadro acido", che rende necessaria una programmazione delle operazioni vendemmiali che non faccia riferimento solo al titolo alcolometrico minimo naturale delle uve, tutto ciò al fine di ottenere prodotti equilibrati tra le diverse componenti dell'uva con l'obiettivo di rispondere alle esigenze mercantili degli operatori vitivinicoli veneti;

Riscontrata la sussistenza delle condizioni per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, nonché delle partite destinate a produrre i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, ottenuti dalle varietà di uve di cui all'allegato B;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della succitata normativa comunitaria;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – SACO IX, prot. n. 13647 del 9 settembre 2009 avente per oggetto la "Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a denominazione di origine arricchiti";

Considerato che la normativa vinicola comunitaria e nazionale in vigore antecedentemente al 1 agosto 2009 non prevedeva alcuna limitazione al titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine ottenuti con il ricorso alla pratica enologica dell'arricchimento;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e che la loro effettuazione rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla competente Regione;

Vista la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la deliberazione n. 375 del 12 febbraio 1997, che attribuisce ai dirigenti regionali responsabili delle strutture direzionali la competenza a emanare, in forma di decreto, gli atti definitivi del procedimento, espressione di attività vincolata da criteri e modalità predeterminati dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 2974 del 11 ottobre 2005 relativa alla costituzione delle Direzioni regionali e Unità di progetto, ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 della LR 1/97;

Vista la deliberazione n. 3609, del 22 novembre 2005, relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali Unità di progetto;

Vista la deliberazione del 3 agosto 2010, n. 1971, relativa all'assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie regionali

DECRETA

1. Di autorizzare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, a partire dal giorno 16 agosto 2010, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, provenienti dalla vendemmia 2010, nei limiti di cui ai successivi punti ed alle condizioni stabilite dai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali.
2. Di prevedere, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1, che per quanto riguarda le denominazioni di origine protette (DOCG e DOC) l'aumento del titolo alcolometrico per le diverse tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione è consentito per i prodotti destinati a produrre i vini designati con le denominazioni di cui all'Allegato A, parte integrate del presente provvedimento, nei limiti comunque stabiliti dagli stessi disciplinari e dall'allegato XV bis del regolamento CE n. 1234/2007.
3. Di consentire per i vini a denominazione di origine veneti l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore a 15% vol., giusto quanto previsto all'allegato XV bis, parte B., punto 7, lett b), del regolamento CE n. 1234/2007, nel rispetto delle condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
4. Di stabilire infine che le varietà di viti di cui si fa riferimento all'Allegato II, sezione A, punto 4, del regolamento CE n. 606/2209, le cui uve sono destinate alla preparazione delle partite destinate alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per le quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è giustificato dal punto di vista tecnico, sono quelle indicate nell'Allegato B, parte integrate del presente provvedimento
5. Di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, sia non superiore a 1,5 % vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai disciplinari di produzione dei vini designati con le denominazioni di origine protetta elencati nell'Allegato A.
6. Di notificare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Agea, all'Avepa e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Dott. Andrea Comacchio